

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 766

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAFARELLI, ARMELLIN, BAMBI, BIANCHI, BONETTI, BONFERRONI, CACCIA, CASATI, COLONI, COMIS, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FERRARI, SILVESTRO, FIORI, FOTI, GAROCCHIO, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PICANO, PIREDDA, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANTUZ, SANZA, SARTI, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, URSO, VISCARDI, VITI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 3 novembre 1983*

Cessione in proprietà degli alloggi dell'ex INCIS, ora IACP, assegnati al personale militare e civile dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare una soluzione, valida ed accettabile per l'Amministrazione dello Stato ed equa per gli interessati ad un problema che da molti anni si trascina fra contrasti, malintesi, incomprensioni e promesse mancate.

Si intende infatti rendere possibile la cessione in proprietà con la procedura del riscatto delle case ex INCIS, ora IACP,

che sono state a suo tempo costruite per il personale nominato in oggetto con varie leggi dello Stato.

È noto che con regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938, veniva istituito l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato allo scopo di fornire in affitto al suddetto personale, alloggi a condizioni favorevoli rispetto a quelle del libero mercato.

Si doveva però presto constatare che l'assegnazione di alloggi a tale personale era molto rara, per ragioni varie e, non ultima, quella che considerava in misura accettabile soddisfare le necessità con abitazioni di servizio o demaniali.

Ma, quando, in relazione agli eventi bellici ed alle mutate necessità sociali, il problema della casa assunse proporzioni vaste e preoccupanti, il Ministero della difesa, nel 1950, otteneva l'emanazione della norma di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 1152 del 1948. A tale decreto hanno fatto seguito altre disposizioni (legge n. 737 del 1950, legge n. 336 del 1954, legge n. 980 del 1953), tutte intese ad estendere, ma non a modificare, la norma che prevedeva la costruzione di case da destinare al personale di cui trattasi.

Le realizzazioni conseguenti a tali disposizioni legislative furono numerose, anche perché il Ministero della difesa rese disponibili con larghezza e talora sacrificando la sua programmazione logistica, aree idonee ad insediamenti abitativi.

È fondamentale, ai fini della presente proposta di legge, mettere in evidenza che i tipi di contratti, l'entità dei canoni di affitto ed ogni altra norma che regolava i rapporti tra l'INCIS e gli assegnatari era eguale, sia se riferiti alle case INCIS in genere, sia se riferiti a quelle destinate al personale dei ministeri predetti.

Nel 1959, con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, gli alloggi INCIS venivano ceduti in proprietà a riscatto agli inquilini dipendenti dello Stato che li occupavano, con la clamorosa esclusione di tutto il personale delle tre forze armate e delle forze dell'ordine, anche se, come fatto presente da più parti, nel corso delle discussioni parlamentari, questi ultimi avrebbero dovuto essere considerati formalmente e sostanzialmente eguali agli altri.

Questa esclusione, voluta principalmente dall'Amministrazione della difesa, era conseguente al convincimento che sarebbe stato turbato l'equilibrio, allora in atto, fra necessità di abitazioni per i militari

e disponibilità, qualora si fosse voluto far conto solo sugli alloggi demaniali. Nella sostanza si volle privilegiare il concetto di « esigenze di servizio » rispetto a quello che comportava « trattamenti eguali a chi era in eguali situazioni ».

Questo atteggiamento delle Amministrazioni della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia può essere compreso se localizzato temporalmente nel periodo successivo al 1959, quando le mutate istanze sociali, con conseguente aumento delle necessità, e la rapida lievitazione dei canoni di affitto su libero mercato avevano messo in crisi le predette amministrazioni, vincolando gravemente la mobilità per il servizio di istituto.

Tralasciando tutte le note considerazioni che più volte sono state usate in Parlamento nel presentare al Governo raccomandazioni tendenti a generalizzare il riscatto degli alloggi INCIS (vedasi legge 21 marzo 1958, n. 447; legge 19 novembre 1981, n. 457 e legge 18 agosto 1978, n. 497), si ritiene che oggi la situazione e gli orientamenti, sia concettuali, sia pratici, abbia subito un mutamento tale da consigliare l'accoglimento di questa istanza per una legittima sanatoria a favore di questi puntuali servitori dello Stato.

A conforto di questa considerazione, si pone in evidenza: la legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare) ha portato sostanziali e positive modificazioni nella situazione degli alloggi di servizio; l'orientamento attuale della legislatura è volto, sia in campo civile, sia militare a stabilire forme di agevolazioni principalmente con mutui e prestiti a tasso agevolato, per la realizzazione della « prima casa ».

L'Amministrazione della difesa e così altri Ministeri hanno grande interesse a lasciare ad altri l'oneroso compito della manutenzione di immobili in alcuni casi in condizioni di notevole degrado.

Il ricavato delle quote di riscatto potrà essere impiegato per agevolare le ini-

ziative individuali o di cooperative nel campo delle nuove costruzioni.

Appunto in ordine a quest'ultima considerazione la presente proposta di legge si qualifica, rispetto a tante altre nella sostanza eguali già presentate in Parlamento, perché propone di assegnare un fondo speciale, e da usare solo per necessità edilizie, il ricavato delle quote pagate per il riscatto.

E in particolare si richiede che tali somme ricavate dalla cessione a riscatto degli alloggi dell'ex INCIS pagate dal personale delle tre Forze armate e delle Forze dell'ordine vengano versate nei capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia per devolverle a programmi di costruzioni di nuovi alloggi per il proprio personale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le case ex INCIS - ora IACP - costruite:

1) per gli ufficiali, sottufficiali e personale civile della difesa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152;

2) per il personale militare e civile delle forze dell'ordine ai sensi delle leggi 27 dicembre 1953, n. 980; 18 marzo 1959, n. 134; 18 dicembre 1964, n. 1413; 18 ottobre 1966, n. 931;

sono cedute a riscatto agli utenti assegnatari, anche se pensionati, purché non risultino proprietari di altro alloggio idoneo nel comune di residenza o, in altra località di alloggio costruito o col concorso dello Stato.

In caso di morte dell'assegnatario il diritto di riscattare l'alloggio è esteso al coniuge non separato legalmente e ai figli purché conviventi con l'assegnatario al momento del decesso. Gli assegnatari e gli eredi predetti ove non intendano avvalersi della facoltà di riscatto, hanno diritto di conservare il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

## ART. 2.

Il prezzo della cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento della entrata in vigore della presente legge, determinato dall'Ufficio tecnico erariale sulla base del costo reale all'atto della costruzione integrato dai fenomeni inflattivi e per la lievitazione dei prezzi e del costo del lavoro.

Il prezzo è ridotto del 30 per cento nonché di un ulteriore 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte dell'assegnatario o dei di lui eredi spe-

cificati nel secondo comma del precedente articolo.

Dal valore venale determinato ai sensi del comma precedente deve essere altresì detratto il prezzo delle migliorie e degli impianti realizzati dagli assegnatari.

Il prezzo può essere pagato in una unica soluzione o in rate mensili per la durata massima di anni 20. In quest'ultimo caso si applica un interesse annuo del 5 per cento.

Le somme ricavate dalla cessione a riscatto degli alloggi sono versate nei capitoli dello stato di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia per devolverle a programmi di costruzioni di nuovi alloggi per il proprio personale.

#### ART. 3.

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

Per coloro che pagano il prezzo ratealmente, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio avviene al momento del trasferimento della proprietà.

#### ART. 4.

Coloro che pagano il prezzo del riscatto in unica soluzione non possono per cinque anni dalla data di acquisto della proprietà alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore a 15 anni.

Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministero dei lavori pubblici o dei Ministeri interessati i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti.

Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto dell'ac-

quisto dell'alloggio. In tal caso l'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ART. 5.

Per coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale, la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquisto della proprietà.

Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità e in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

ART. 6.

Le domande per avere un alloggio in proprietà possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'Ente che gestisce l'alloggio e debbono essere accompagnate da un deposito di lire cinquantamila in conto spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta di cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titoli.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i figli conviventi e gli attuali eredi con il grado di parentela in linea retta possono confermare la domanda entro 60 giorni dall'evento.

L'ente che gestisce, ricevuta la richiesta di cessione, comunica all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato in base all'articolo 2 della presente legge.